



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

3^a Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni

Proc. n. 305/2020 R.G.E.

Il Giudice dell'esecuzione,
in persona della dott.ssa Paola Caserta,
vista l'istanza di inefficacia sopravvenuta del titolo depositata il 19.04.2024;
ritenuto che sussistono i presupposti per la sospensione delle operazioni di vendita tenuto conto della sentenza n. 1943/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 15.4.2024;

P.Q.M.

Sospende le operazioni di vendita.

FISSA l'udienza del 05.09.2024.

Si comunichi.

Letto l'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

sin da ora che l'udienza già fissata sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "*note per la trattazione scritta*" (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

termine sino **alla data di udienza** per il deposito telematico delle predette note scritte in modalità congiunta (ossia attraverso il deposito di un'unica nota contenente le istanze e conclusioni di tutti i difensori e una sintetica replica a quelle avversamente formulate, dotata di sottoscrizione digitale di tutti i medesimi difensori e contenente l'espressa dichiarazione che la stessa nota è stata formata da tutti i difensori, previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e



conclusioni), ovvero, in caso di problematiche tecniche, di elevato numero di parti processuali o per altre ragioni ostative al deposito delle note congiunte - espressamente ivi indicate per il deposito di note disgiunte (una per ciascuna parte) contenenti le rispettive istanze e conclusioni;

DA' ATTO

che ai sensi del predetto art. 127ter ciascuna delle parti può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; sull'istanza si provvederà nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, si disporrà in conformità;

INVITA

sin d'ora, i procuratori delle parti a depositare, in allegato alle dette note scritte, ove nella loro disponibilità e ove il fascicolo non sia già interamente composto da documenti informatici, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza già depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, nonché copia informatica dei documenti e degli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi - e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione - alle controparti o, trattandosi di notificazione eseguita a mezzo PEC, degli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della relativa notificazione (nell'apposito formato nativo *“.eml”* o *“.msg”*);

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio o, in caso di mancato deposito delle note da alcuna delle parti in causa, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Manda alla Cancelleria di curare la comunicazione del presente provvedimento alle parti già costituite, nonché per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione *“trattazione scritta”*.

Aversa, 23.04.2024

Il G.E.

dott.ssa Paola Caserta

